



**COMUNE DI TERRALBA**

(Provincia di Oristano)  
Via Baccelli n. 1 - 09098 Terralba

## **PIANO CHIOSCHI**

# **REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE**



# COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)  
Via Baccelli n. 1 - 09098 Terralba

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 - DEFINIZIONI.....	3
<b>TITOLO II - NORME DI INSTALLAZIONE .....</b>	<b>4</b>
Art. 3 - CRITERI DI COLLOCAZIONE .....	4
Art. 4 - SPECIFICHE TECNICHE.....	4
Art. 5 - REQUISITI DIMENSIONALI E IGIENICO-SANITARI.....	6
Art. 6 - DEROGHE PER STRUTTURE ESISTENTI .....	6
Art. 7 - INCEDIBILITA' .....	6
<b>TITOLO III - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE .....</b>	<b>8</b>
Art. 8 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA .....	8
Art. 9 - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	9
Art. 10 - INSTALLAZIONE NUOVI CHIOSCHI.....	9
<b>TITOLO IV - GESTIONE DELL'ATTIVITA' .....</b>	<b>10</b>
Art. 11 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.....	10
Art. 12 - MANUTENZIONE E RESPONSABILITA' .....	10
Art. 13 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.....	10
Art. 14 - CANONE ANNUALE .....	11
Art. 15 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVI .....	11
Art. 16 - DECADENZA E REVOCA.....	12
<b>TITOLO V - PEDANE, GAZEBI, TETTOIE E ACCESSORI SIMILARI.....</b>	<b>13</b>
Art. 17 - INSTALLAZIONE DI MANUFATTI ACCESSORI.....	13
<b>TITOLO VI - DISCIPLINA URBANISTICA .....</b>	<b>14</b>
Art. 18 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERE A CARATTERE TEMPORANEO.....	14
<b>TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>15</b>
Art. 19 - SANZIONI.....	15
Art. 20 - NORMA DI RINVIO .....	15

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico e/o privato di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi commerciali e di interesse collettivo e di strutture precarie e amovibili esterni ai pubblici esercizi.

La presente disciplina vale a regolamentare anche gli aspetti commerciali ed urbanistico-edilizi delle fattispecie considerate. Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria

2. Sono individuate due categorie di chioschi, distinte sulla base del periodo di occupazione del suolo pubblico e di esercizio dell'attività:

- a) chioschi a carattere stagionale;
- b) chioschi a carattere permanente;

e in base alla funzione:

- a) Chioschi per servizi di interesse collettivo:
  - informazione, biglietteria, telefoni, servizi igienici, erogazione acqua potabile, promozione turistica.
- b) Chioschi a carattere commerciale privato, per le quali sono consentite le seguenti categorie merceologiche:
  - somministrazione di alimenti e bevande;
  - prodotti alimentari confezionati, souvenir e prodotti tipici locali, fiori, frutta e verdura, bigiotteria, articoli di arredo, articoli sportivi e per il tempo libero;
  - rivendita di giornali, libri, riviste e quotidiani, materiale audiovisivo, oggettistica in genere;

3. I titolari dei chioschi di cui al comma precedente, installati su aree pubbliche, sono tenuti a garantire la vendita dei biglietti dei servizi di trasporto pubblico urbano, dei parcheggi a pagamento, nonché di ogni altro servizio di pubblica utilità indicato dall'Amministrazione Comunale.

## Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono chioschi quei manufatti identificabili come installazioni amovibili al servizio del pubblico, realizzate mediante strutture appoggiate, ma non fissate in modo permanente, al di fuori delle aree mercatali appositamente definite ed istituite.

2. Si definiscono "aree pubbliche" strade, piazze e spazi aperti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, comprese quelle di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

3. Per "commercio su aree pubbliche" si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

4. Per "somministrazione di alimenti o bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

5. Si definiscono "manufatti accessori", quelle installazioni consistenti in strutture completamente e facilmente amovibili, ancorché fissate al suolo e/o alle pareti dei pubblici esercizi stessi, pertinenti ad attività commerciali. Tali strutture devono comunque potere essere rimosse nell'arco di 24 ore per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune.

## TITOLO II - NORME DI INSTALLAZIONE

### Art. 3 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. L'installazione di nuovi chioschi è sempre consentita negli spazi già individuati, nelle localizzazioni, forme, tipologie e limiti specificati nell'allegato A, fermo restando il rispetto dei parametri stabiliti nel successivo comma 2.

2. Le installazioni di nuovi chioschi di cui all'art. 1 devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- l'installazione è consentita purché il chiosco non costituisca intralcio diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli, non sottragga aree per la sosta degli automezzi e non limiti la visibilità delle strade e della segnaletica stradale, salvo parere favorevole da parte del Comando di Polizia Locale;
- i chioschi devono essere conformi ai regolamenti igienico-sanitari e non devono essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l'installazione;
- i chioschi possono essere collocati solo nelle aree individuate dal presente regolamento o per l'ampliamento di attività esistenti previo parere da parte dell'Amministrazione Comunale, e comunque è vietata l'installazione nelle piazze antistanti i sagrati, in prossimità del teatro civico;
- nelle aree verdi, l'installazione è consentita a condizione che il concessionario acquisisca un'area almeno 5 volte superiore alla superficie coperta del chiosco. In tali casi, il Concessionario sarà tenuto alla cura del verde pubblico nell'area sulla quale il chiosco deve essere installato;
- nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'art. 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, anche in adiacenza di fabbricati, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei portatori di handicap di almeno due metri antistanti il chiosco stesso;
- i chioschi, qualora installati in prossimità o in adiacenza di muri o fabbricati, devono mantenere una distanza minima da porte e finestre metri 2,00;
- nei casi in cui l'occupazione di suolo è immediatamente frontista all'attività, deve essere contenuta interamente entro il fronte del locale, con ulteriore arretramento di metri 1 dal confine proiettato sulla strada, in modo da lasciare un passaggio pedonale di metri 2,00 tra ogni installazione.
- per i chioschi esistenti la distanza è quella attuale sino al rinnovo dell'autorizzazione. La distanza dell'installazione da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus dovrà essere non inferiore a quanto previsto dal nuovo Codice della strada e comunque non inferiore a cinque metri;

3. Si considera annesso a un esercizio esistente il chiosco collocato sopra o in adiacenza al marciapiede posto di fronte alla sede dell'esercizio stesso. In tali casi si avrà ampliamento della superficie esistente. Ove invece sussista un'interruzione della continuità tra il chiosco ed i locali (interposizione di una via e simili) l'attività esercitata nel chiosco è da considerarsi nuovo esercizio tenuto ad ottenere autonoma e specifica autorizzazione.

4. Oltre alle localizzazioni indicate nell'allegato A, è consentita l'installazione di chioschi nelle aree di pertinenza delle strutture sportive e culturali di proprietà dell'Amministrazione, da parte del soggetto affidatario, salvo esplicito divieto espresso nella relativa convenzione.

### Art. 4 - SPECIFICHE TECNICHE

1. I chioschi devono essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali, preferibilmente mediante l'impiego di materiali di origine naturale (Legno, ferro, etc.).

2. Il tetto dovrà avere forma regolare. L'aggetto del tetto è rifinito da una fascia verticale che ospita la convesca di raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in tubi di discesa da rendere invisibili all'esterno del manufatto o inseriti armonicamente con lo stesso.
3. Gli infissi per le vetrate devono essere realizzati nello stesso materiale utilizzato per la struttura portante del chiosco e per gli elementi di tamponatura. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande in legno, metalliche o alluminio, verniciate col medesimo colore della struttura.
4. È consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, etc.), purché di dimensioni ridotte, solo nelle zone soprastanti le vetrate di tamponatura. L'ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell'elaborato grafico facente parte della pratica per la richiesta di autorizzazione. Nessun'altra parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc..) potrà essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari.
5. Gli eventuali impianti di aerazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e comunque l'installazione o modifica delle stesse dovrà essere oggetto di esame in sede di Conferenza di Servizi e relativa autorizzazione. Dovranno essere individuati degli spazi idonei per l'alloggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, adeguatamente dimensionati e tali da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza.
6. Il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione del manufatto. La zoccolatura non dovrà essere nascosta da elementi espositivi in modo da risultare continua e dovrà essere realizzata (o rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.
7. Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto può essere collocato un corpo illuminante a luce naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e quindi non recare danno visivo ad eventuali osservatori esterni. Il sistema di illuminazione, sia interno che esterno, dovrà comunque essere il risultato di un progetto unitario redatto secondo le direttive impartite dalla L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon a vista.
8. Gli arredi all'interno dei detti chioschi e gli arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro, in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante;
9. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo. A tal fine la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco, ad eccezione dei rivetti che fanno parte integrante della soluzione formale proposta.
10. Il progettista, già in sede di presentazione grafica del progetto, dovrà redigere alcuni particolari costruttivi dove si evincano i criteri che si adotteranno per rispondere alla esigenza sopra riportata. In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale (sabbatura, verniciatura, etc..) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.
11. I chioschi prefabbricati per la vendita di gelati o simili possono essere assenti solamente all'interno di spazi privati o di parchi e strutture sportive o culturali di proprietà comunale. Questi dovranno essere preferibilmente in legno, essendo comunque vietata l'installazione di manufatti in vetroresina o alluminio naturale.

## **Art. 5 -REQUISITI DIMENSIONALI E IGIENICO-SANITARI**

1. I locali del chiosco dovranno avere altezza media interna pari a metri 2,70 e comunque altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2,00;
2. La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 20,00, ridotta fino ad un minimo di mq. 6,00 per i chioschi siti in centro storico o in aree per le quali la particolare conformazione del sito consenta solo l'installazione di piccole strutture. La superficie netta calpestabile non dovrà comunque essere superiore a mq 80
3. I nuovi chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizi igienici accessibile in numero sufficiente e dotato degli arredi tali da garantire l'utilizzo del chiosco per la tipologia dell'attività svolta. Dovrà comunque essere presente un antibagno utilizzabile anche come spogliatoio. L'altezza media dei servizi igienici non potrà essere inferiore a metri 2.40 e comunque con un altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2.00.
4. I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alle sostanze alimentari. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo.
5. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12 della superficie, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale.
6. I chioschi adibiti a vendita o somministrazione di alimenti dovranno rispettare i requisiti igienico-sanitari in base alla normativa vigente.
7. Gli esercenti dovranno dotarsi di attrezzature per la raccolta dei rifiuti, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale e dal piano di gestione dei rifiuti solidi urbani. Tale attrezzatura dovrà essere ubicata nelle zone appositamente dedicate.
8. I chioschi dovranno essere dotati di allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale, allacciamento alla rete fognaria pubblica e alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
9. Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.

## **Art. 6 -DEROGHE PER STRUTTURE ESISTENTI**

1. I chioschi esistenti, già attivati e muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni, fatte salve solamente la superficie assentita e la categoria merceologica precedentemente autorizzata, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento entro i due anni dalla data della sua entrata in vigore. L'inadempienza è motivo di revoca del provvedimento.
2. Nei chioschi aventi una superficie utile netta inferiore a quella minima consentita di cui all'art. 6, nelle more dell'adeguamento alle norme del presente regolamento può essere esercitata comunque l'attività.
3. Nei chioschi esistenti sprovvisti al proprio interno di servizio igienico, è richiesta la realizzazione dello stesso entro il termine di cui al comma 1. Il servizio dovrà essere ad uso esclusivo del personale e con accesso dall'interno, avente una superficie minima di mq 2,00 compreso antibagno. Fino all'avvenuto adeguamento alle presenti disposizioni, nei chioschi privi di servizio igienico non può essere esercitata l'attività per più di 5 ore giornaliere consecutive, con chiusura di almeno di un'ora tra due successivi intervalli di apertura.

## **Art. 7 -INCEDIBILITA'**

1. La concessione o la locazione non è cedibile a terzi, salvo facoltà dell'Amministrazione Comunale ad autorizzare il subentro sempre nel rispetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 5

2. In caso di decesso del concessionario, è facoltà degli eredi (moglie o figli) di proseguire l'esercizio dell'attività per il periodo restante. In tal caso l'attività dovrà essere intrapresa entro un anno dal decesso. La nuova Concessione sarà rilasciata previa stipula di nuova Convenzione.

## TITOLO III - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

### Art. 8 -PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. L'assegnazione degli spazi individuati nell'allegato A, tranne quelli già interessati dalla presenza di un chiosco, avverrà mediante bando ad evidenza pubblica, sulla base di un progetto di massima, tenendo conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti elementi, indicati in ordine di importanza:

- Qualità dell'idea progettuale e materiali utilizzati;
- Giovane età del richiedente;
- Originalità dell'idea imprenditoriale, valutata mediante la distanza del chiosco da altri esercizi, della stessa tipologia o in sede fissa, che esercitino la medesima attività.

2. Le istanze di partecipazione al bando di selezione possono essere inoltrate da parte di soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività proposta. I progetti sono valutati da una commissione, composta da tre membri interni all'Amministrazione Comunale, aventi complessivamente specifiche competenze in materia amministrativa, tecnica e di disciplina delle attività produttive, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

3. Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione o locazione.

4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree per la installazione di chioschi tutte le persone sia fisiche che giuridiche comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- a) non siano debitori nei confronti dell' Ente Comune
- b) alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni
- c) possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
- d) non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- e) non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passante in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
- f) non siano in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o ogni altra analoga situazione;
- g) non abbiano in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- h) non siano in corso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

5. Per gli spazi per i quali non venga presentata alcuna richiesta nell'ambito del bando di selezione, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, l'assegnazione potrà avvenire direttamente su richiesta dell'interessato.

6. L'assegnatario dello spazio, che sia risultato vincitore della selezione di cui al comma 1, deve inoltrare, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, presso lo Sportello Unico un'istanza per l'installazione del chiosco, corredata dalla documentazione necessaria in base alla tipologia dell'attività e da quanto disposto dalla normativa vigente.

7. In caso di mancata presentazione della documentazione completa entro il termine di cui al precedente comma 6, l'assegnatario viene considerato automaticamente decaduto e si procede ad assegnare il posto al concorrente che segue in graduatoria.



8. Il bando di selezione di cui al presente articolo è emanato per la prima volta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e ogni qualvolta un'area assegnata rientra nella disponibilità dell'Amministrazione e per l'individuazione delle nuove localizzazioni.

#### **Art. 9 - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

1. Prima della presentazione dell'istanza per l'installazione di un nuovo chiosco, di cui al successivo articolo 10, si dovrà procedere alla sottoscrizione della concessione del suolo pubblico.
2. La concessione di suolo pubblico è rilasciata dall'Ufficio competente secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al quale si rinvia per la normativa specifica.
3. Al fine di consentire il disbrigo delle pratiche per l'installazione del chiosco il pagamento della tassa potrà avvenire dal momento dell'effettiva occupazione del suolo coincidente con la data di comunicazione dell'inizio dei lavori di installazione, ovvero dal momento in cui acquisisce efficacia la DUAP.
4. La concessione permanente di suolo pubblico è inerente al solo chiosco e all'eventuale area di pertinenza. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco per i camminamenti e le strutture accessorie. Non sono ammesse ulteriori concessioni permanenti di suolo pubblico di qualsiasi tipo.
5. Per tutte le tipologie dei chioschi di cui all'art. 2, può essere richiesta un'ulteriore occupazione di suolo pubblico esclusivamente a carattere temporaneo e con le modalità di cui al vigente Regolamento. In ogni caso l'area interessata dall'occupazione temporanea potrà avere una superficie massima pari al 100% della superficie del chiosco;
4. L'occupazione temporanea del suolo può essere effettuata esclusivamente con sedie e panchine, tavoli ed ombrelloni, fermo restando che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita solo se esplicitamente autorizzata.
6. Il canone di occupazione del suolo pubblico è calcolato in base al vigente regolamento per l'applicazione della TOSAP e di quanto prescritto dall'art. 14.

#### **Art. 10 - INSTALLAZIONE NUOVI CHIOSCHI**

1. Per l'installazione di nuovi chioschi si dovrà procedere mediante la presentazione di tutta la documentazione e le modalità previste dalla L. R. 5 marzo 2008 n. 23 e ss.mm.ii. con allegati tutti gli elaborati previsti e relativi ai seguenti procedimenti:

- Edilizio urbanistico;
- Idoneità igienico-sanitaria (se prevista per il tipo di attività da svolgere);
- Scarichi fognari e allaccio alla rete idrica;
- Viabilità e circolazione stradale;
- Ulteriori procedimenti scaturiti da particolari norme settoriali, vincoli dell'area e/o dalla tipologia dell'attività.

A completamento della pratica inoltre dovrà essere allegata la polizza fideiussoria di cui al successivo articolo 18 e ogni ulteriore documento necessario per l'installazione dello stesso.

2. Entro i termini di cui alla succitata L.R. 5/2003 e ss.mm.ii. l'Ufficio SUAP procederà alla verifica della pratica e all'espletamento delle procedure del caso al fine di consentire l'installazione del chiosco.

3. L'inizio dei lavori di installazione del chiosco dovrà avvenire comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di efficacia della DUAP ovvero dalla data del rilascio dell'autorizzazione Unica se prevista, pena la revoca del titolo. Tale data dovrà essere certificata dal Direttore dei Lavori mediante l'apposito modello del SUAP.

4. L'installazione del chiosco deve concludersi entro 90 giorni dall'inizio dei lavori, a pena di revoca del titolo. Potrà essere concessa una proroga in caso di comprovata necessità, per ritardi imprevisti o imprevedibili e in ogni caso per cause non imputabili a negligenza del concessionario.

COMUNE DI TERRALBA allegato alla delibera di Consiglio n. 51 del 29/11/2011

## **TITOLO IV - GESTIONE DELL'ATTIVITA'**

### **Art. 11 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Terminata l'installazione del chiosco, per poter esercitare l'attività il richiedente dovrà presentare presso lo Sportello Unico la documentazione necessaria per la dichiarazione di agibilità del chiosco, corredato di tutte le eventuali notifiche necessarie per la tipologia dell'attività svolta, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
2. In alternativa, il richiedente potrà esercitare l'attività in via provvisoria, fino all'emissione dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma precedente, previo esperimento positivo della procedura di collaudo di cui all'art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

### **Art. 12 - MANUTENZIONE E RESPONSABILITA'**

1. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti a regola d'arte dal richiedente, pena l'applicazione di sanzioni e il divieto di esercizio dell'attività qualora il ripristino sia giudicato insufficiente o inadeguato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
2. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. Gli interventi di manutenzione possono essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte dell'amministrazione comunale, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza. I rinnovi dell'autorizzazione possono essere subordinati all'esecuzione di adeguati interventi di manutenzione.
3. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è totalmente a carico del concessionario.
4. Le spese derivanti e necessarie per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti, allacciamenti ENEL, acqua, fognatura, ripristino suolo, ecc.) sono a totale carico del concessionario.
5. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), nell'ambito dei criteri generali di cui al titolo II, dovrà essere preventivamente autorizzata, secondo le forme procedurali previste per le nuove autorizzazioni.
6. Alla scadenza dei termini stabiliti dalla concessione, ovvero in caso di decadenza, revoca o cessazione dell'attività, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. Il tutto entro i trenta giorni successivi alla scadenza.

Qualora l'interessato non provveda, l'Amministrazione dispone la rimozione d'ufficio del chiosco e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, incamerando a tal fine l'importo della polizza fideiussoria di cui al successivo art. 18.

### **Art. 13 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

1. In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 7 giorni e inferiore a 4 mesi nell'arco di un anno solare, il titolare dovrà inoltrare comunicazione all'Amministrazione Comunale.
2. Per sospensioni dell'attività superiori a 4 mesi, il richiedente dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando i motivi della sospensione e il periodo di chiusura. L'istanza potrà essere accolta per comprovati motivi che impediscano effettivamente lo svolgimento dell'attività, e il periodo di sospensione non potrà comunque superare i dodici mesi consecutivi. Qualora l'istanza venga respinta, la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 4 mesi comporterà la revoca dell'autorizzazione.

3. La cessazione dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione.

#### **Art. 14 - CANONE ANNUALE**

1. L'esercizio dell'attività sul suolo pubblico è soggetto al pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, nelle forme e negli importi stabiliti dal Regolamento TOSAP del Comune di Terralba.

Il concessionario è tenuto altresì al pagamento della TARSU con l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Qualora il concessionario si impegni ad effettuare la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nelle aree adiacenti il chiosco, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico potrà essere ridotta nella misura del 50%.

3. Qualora la manutenzione dell'area verde sia ritenuta inadeguata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la convenzione verrà revocata e sarà disposto il pagamento del 100% della tassa per l'occupazione di aree pubbliche a partire dall'intero anno di riferimento, indipendentemente dal mese in cui viene effettuato l'accertamento.

4. Qualora un chiosco di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) venga installato in maniera permanente ma l'esercizio dell'attività sia effettuato solo nel periodo stagionale indicato nel medesimo comma, il canone comunque dovrà essere corrisposto nella misura del 100%, indipendentemente dal periodo di effettivo esercizio.

#### **Art. 15 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVI**

1. La concessione di suolo pubblico comunale per l'installazione di chioschi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), salve le ipotesi di revoca, decadenza o cessazione dell'attività, potrà essere:

- a) bimestrale, per un periodo non superiore a 60 giorni.
- b) semestrale, per un periodo non superiore a 180 giorni.
- c) decennale, per un periodo non superiore a 3650 giorni.

L'Amministrazione potrà stabilire un periodo inferiore ai 10 anni per la concessione dell'area, qualora lo ritenga necessario per particolari situazioni.

2. Alla scadenza la concessione decade automaticamente, salvo che venga presentata istanza di rinnovo nei modi stabiliti dai commi seguenti.

3. Per le installazioni permanenti, il proprietario può presentare istanza di rinnovo esclusivamente nel periodo intercorrente tra 120 e 90 giorni precedenti la scadenza della concessione. In tal caso, lo Sportello Unico inoltra ai soggetti coinvolti per l'installazione del chiosco, richiesta di nulla-osta alla concessione della proroga, assegnando per la risposta un termine di trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito per silenzio-assenso. In caso di riscontro positivo da parte di tutti gli uffici competenti, la concessione viene rinnovata per un uguale periodo di tempo. Qualora uno o più uffici indichino dei motivi ostativi al rinnovo della concessione, l'istanza viene respinta, e l'interessato viene invitato alla rimozione del manufatto, salvo la possibilità di adeguare il chiosco alle nuove disposizioni. In tal caso l'interessato dovrà provvedere alla presentazione della documentazione per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del preavviso di diniego.

4. Per le installazioni di cui al comma 1 lettere a) e b) la durata della concessione di suolo pubblico non potrà comunque essere superiore a 10 anni. Tale concessione potrà comunque essere accordata anche relativamente ad una sola stagione, e comunque al termine della stagione il chiosco dovrà essere completamente rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi.

6. La richiesta di proroga della concessione per i chioschi a carattere stagionale deve essere presentata almeno dieci giorni prima della sua scadenza.

## Art. 16 - DECADENZA E REVOCA

1. Si determina la decadenza dell'autorizzazione:

- per decorrenza dei termini di validità dell'autorizzazione stessa, in assenza di istanza di rinnovo;
- nel caso di mancato pagamento del canone oltre tre mesi dopo la scadenza dei termini stabiliti;
- qualora l'attività non venga esercitata per un periodo superiore a quattro mesi, in assenza di specifica autorizzazione ai sensi del precedente art. 13;
- in caso di fallimento della ditta autorizzata;
- per perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
- per perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione, in sede di gara per l'assegnazione degli spazi.

La decadenza dell'autorizzazione opera di diritto, sin dal momento in cui sia accertata la sussistenza di uno dei fatti sopra indicati.

2. L'autorizzazione viene revocata:

- nel caso di sub-locazione ;
- nel caso di variazione dell'attività ;
- nel caso di variazione di destinazione d'uso della struttura;
- nel caso di modifiche alla struttura non autorizzate;
- per revoca o decadenza di una delle autorizzazioni costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento unico.

3. La decadenza e la revoca della concessione potranno essere disposte previa comunicazione di avvio del procedimento, da notificarsi all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.

4. L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione. È prevista altresì la revoca in caso di perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, nonché in caso di decadenza di uno o più pareri favorevoli di cui all'art. 9, comma 1.

3. In caso di indisponibilità dell'area concessa, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, quest'ultima può proporre una nuova localizzazione del chiosco, temporanea o permanente. A tal fine, l'Amministrazione si fa carico delle spese necessarie per il trasferimento della struttura nella nuova sede, comprese tutte le opere provvisoriale, strutturali, impiantistiche ecc.

## TITOLO V - PEDANE, GAZEBI, TETTOIE E ACCESSORI SIMILARI

### Art. 17 - INSTALLAZIONE DI MANUFATTI ACCESSORI

1. Se lo stato dei luoghi e delle architetture lo consente, è ammessa l'installazione, su aree pubbliche e/o private, di strutture completamente e facilmente amovibili quali pertinenze a servizio di pubblici esercizi in genere (bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, trattorie, pasticcerie, enoteche, alberghi ecc.) e dei chioschi di cui al presente regolamento.

Dette strutture potranno eventualmente essere chiuse per la protezione dagli agenti atmosferici, mediante l'impiego di materiali che non siano in contrasto con la struttura preesistente in termini di tipologia e colori utilizzati, trasparenti per almeno il 50% della superficie della parete.

2. L'installazione delle pedane, tettoie, gazebo e strutture simili, deve rispettare le medesime prescrizioni previste dall'art. 3 e seguenti, previo comunque l'acquisizione del parere favorevole da parte degli uffici comunali competenti.

La superficie massima occupata da tali strutture non potrà superare la superficie del locale disponibile per gli avventori e comunque non superiore a mq 50.

Tali strutture hanno carattere temporaneo e per le stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 15 e 16

3. Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante la struttura con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente. Le aree esterne al suolo pubblico occupato non dovranno essere ingombrate da tavoli, sedie, materiale d'arredo, affissioni o quant'altro. All'interno o a delimitazione dell'area possono essere collocate piante e fioriere, oltre a quanto previsto in progetto.

4. La procedura per l'installazione di pedane, tettoie, gazebo e simili su aree pubbliche seguirà quanto prescritto dagli artt. 9, 10 e 11 del presente regolamento.

## TITOLO VI - DISCIPLINA URBANISTICA

### Art. 18 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERE A CARATTERE TEMPORANEO

1. Le strutture di cui all'art. 1 e 16, non costituiscono superficie coperta e volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative igienico-sanitarie, al Codice della Strada ed alle disposizioni del presente regolamento, e comunque fatti salvi i diritti di terzi.
2. In caso di installazioni in area pubblica, a garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento, il soggetto autorizzato dovrà presentare apposite garanzie per il rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, etc.) a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, che sarà svincolata dall'Amministrazione solo al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi. L'importo della garanzia sarà calcolato secondo gli importi previsti per i tagli stradali e le manomissioni di suolo pubblico, aumentati dei costi stimati per la rimozione d'ufficio del chiosco.
3. Le tipologie di chioschi verranno valutate in sede progettuale, sulla base dei criteri e delle caratteristiche previste nel titolo II del presente Regolamento. Tuttavia, se il chiosco è collocato in un'area pubblica soggetta ad intervento di riqualificazione e/o restyling, il cui progetto preveda opere di arredo, chiosco compreso, al fine di garantirne un inserimento organico e funzionale, gli interventi di nuova installazione o di sostituzione di chiosco esistente dovranno attenersi a quanto previsto nel progetto complessivo.
5. Non sono ammesse installazioni di chioschi nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante, e comunque ad una distanza da essi inferiore a metri dieci. Per i chioschi esistenti si applica quanto disposto dall'art. 7.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha validità temporanea, e i suoi limiti temporali coincidono con quelli della concessione di suolo pubblico e del provvedimento unico di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Ogni eventuale decadenza, revoca, cessazione, rinnovo del provvedimento unico di cui al titolo IV, comporta il suo effetto anche sul provvedimento autorizzativo di carattere edilizio.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 19 - SANZIONI**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa vigenti in materia urbanistico - edilizia, ambientale, sanitaria, commerciale e specifiche per la tipologia di attività esercitata, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili con la revoca dell'autorizzazione.
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi e per gli effetti della Legge n°3/2003 e secondo le disposizioni della Legge n° 689/91.

### **Art. 20 - NORMA DI RINVIO**

1. Il presente Regolamento costituisce modifica e integrazione agli atti regolamentari vigenti per tutto quanto in contrasto con precedenti disposizioni, ivi comprese le norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.